

Repertorio n. 51084 Raccolta n. 21368
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO

REPUBBLICA ITALIANA

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.

82, terzo e quinto comma, Dlgs 117/2017)

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di ottobre,
alle ore quindici.

In Firenze, via delle Ruote 39.

26 ottobre 2020

Davanti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente la signora:

De Iulius Valeria Maria, nata a Pizzoferrato l'8 settembre 1952, domiciliata per la carica ove in appresso, la quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione:

"Centro Informazione Ascolto e Orientamento" in breve "C.I.A.O.", con sede in Firenze, via delle Ruote 39 (C.F. 94051710484), iscritta con Decreto Regionale n. 43 del 27 gennaio 1995 nell'albo del volontariato presso la Regione Toscana.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria della predetta associazione convocata in questo giorno, ora e luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto ai sensi del D.Lgs. 117/17 (Codice Terzo Settore);
- 2).... omissis
- 3) Varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza dell'assemblea la comparente secondo quanto stabilito dallo statuto sociale, la quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso i locali dell'Associazione nei termini di statuto e comunicazione personale ai soci;
- che sono presenti, in proprio o per deleghe conservate in atti sociali, dodici soci su quattordici aventi diritto di voto e cioè essa comparente, nonchè i signori Giancarlo Parrissi, Guido Vido Trotter, Gaia Parrissi, Jalel Lassoued, Raffaele Palmisano e Luca Noale, in proprio, nonchè per delega i soci Sergio Coppola, Mia Parrissi, Roberta Vigna, Vanyo Tortorochev e Maria Antonietta Piras;
- che del Consiglio direttivo sono presenti essa comparente, Presidente, nonchè il consigliere Raffaele Palmisano; assente giustificata la consigliera Roberta Vigna;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e del vigente statuto ed atta a deliberare su tutti

29/10/2020
37736
IT

[Handwritten signature]



gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto, dandosi atto che la prima convocazione è andata deserta.

Quindi il Presidente prendendo la parola sull'argomento di cui all'ordine del giorno espone agli intervenuti i motivi per cui si rende opportuno approvare un nuovo testo di statuto sociale al precipuo fine di adeguarlo alle disposizioni del Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117, illustrando all'assemblea il contenuto delle principali modifiche proposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità

D E L I B E R A

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale proposto dal Presidente, composto di diciannove articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa vidimazione a norma di legge e lettura datane da me Notaio alla comparente in assemblea;

- di conferire al Presidente pieni poteri per inserire nello statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che, anche in modo non formale, venissero richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione nei registri del volontariato e del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore quindici e minuti quaranta.

La comparente di quest'atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e in parte a mano da me Notaio su tre pagine intere e parte della successiva fino alle firme di un foglio, del quale ho dato lettura alla comparente che dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore di cui sopra.

F.to Maria Valeria De Iuliis

F.to Simone Ghinassi Notaio

STATUTO

Art. 1 (denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "C.I.A.O. Centro Informazione Ascolto Orientamento - ODV" in breve "C.I.A.O. ODV", da ora in poi denominata "associazione" con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

Art. 2 (scopo, finalità e attività)

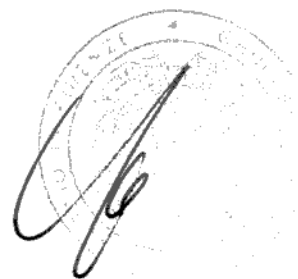
L'associazione persegue finalità di difesa, promozione, ampliamento ed esigibilità dei diritti umani e civili di tutti i cittadini, in particolare di quelli che vivono in situazioni di segregazione ed emarginazione.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi e nello specifico di persone detenute, ex detenute, in attesa di giudizio e persone in condizioni di marginalità, adulti e minori, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) gestione di una struttura organizzata per l'erogazione di servizi di ascolto, orientamento consulenza ed informazione rivolti a detenuti, ex detenuti, nonché a persone che vivono in condizione di particolare disagio sociale (D.Lgs. n. 117/2017, art. 5, lettera a);
- b) organizzazione e gestione di servizi per il lavoro rivolti a persone detenute, ex detenute, in attesa di giudizio e a persone in condizione di marginalità, e più precisamente: orientamento, incontro domanda offerta, attivazione stages in aziende, imprese sociali e cooperative, tutoraggio di percorsi individuali di formazione e educazione al lavoro (D.Lgs. n. 117/2017, art. 5, lettera p);
- c) promozione e gestione di progetti di accoglienza e alloggio sociale (D.Lgs. n. 117/2017, art. 5, lettera q);
- d) promozione e gestione, in raccordo con gli istituti penitenziari e servizi sociali del Ministero di Giustizia, di programmi individualizzati per l'accesso a misure alternative alla detenzione (D.Lgs. n. 117/2017, art. 5, lettera a);
- e) promozione e realizzazione di attività in ambito agricolo con finalità di formazione ed educazione al lavoro (D.Lgs. n. 117/2017, art. 5, lettera s);
- f) promozione e realizzazione di programmi di istruzione, cultura ed educazione per il contrasto della povertà educativa ((D.Lgs. n. 117/2017, art. 5, lettera l).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse

Rep. n° 51084
21368
"A" u



generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche (e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronuncia l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- di corrispondere la quota associativa annua nella misura e con le modalità stabilite dall'assemblea.

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione per la non osservanza e rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

L'esclusione dall'associazione può avvenire mediante deliberazione del Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

I diritti di partecipazione all'assemblea non sono trasferibili.

Le somme eventualmente versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Il Vicepresidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione.

Art. 7 (Assemblea)

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono

iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. E' previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, posta ordinaria o per posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno il cinquanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione della volontà e

degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dal raggiungimento della soglia di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o comunque nella disponibilità di essa.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'assemblea per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne sono a conoscenza.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, come consulenti e per parere consultivo, i soci invitati dal Consiglio stesso.

Art. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo che lo sceglie tra i soci eletti al proprio interno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e

cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina dei nuovi Organi dell'associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

Art. 10 (Vicepresidente)

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 (Divieto distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, eventuali quote associative, nonché da quelle attività di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, ovvero in caso di giustificato motivo constatato dal Consiglio direttivo entro centoottanta giorni dalla chiusura

dell'esercizio.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta al Consiglio direttivo, che li metterà a disposizione dei soci entro tre giorni dalla richiesta, presso la sede dell'associazione.

Art. 16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori scelti tra i propri associati.

Art. 19 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.to M. Valeria De Iuliis

F.to Simone Ghinassi Notaio

Il presente documento, all'originale, munito delle firme
del Notaio e dei componenti l'Assemblea

Firma del Notaio: **2 OTT 2020**
Simone Ghinassi Notaio

[Firma manoscritta]

